



# **MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**AI SENSI DEL D.LGS 231/01**

Rev: 00    Data 04 Settembre 2012

## Indice

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>PARTE I - PARTE GENERALE</b> .....	<b>5</b>
<b>1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001</b> .....	<b>5</b>
1.1 I PRINCIPI GENERALI - NATURA DELLA RESPONSABILITÀ .....	5
Soggetti destinatari della disciplina di cui alla DLgs n.231/2001 .....	5
1.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	6
Reati presupposti.....	6
Interesse o vantaggio .....	6
Autori .....	7
1.3 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ -ESIMENTE- .....	8
Allegato 1 .....	9
<b>2 ODV ORGANO DI VIGILANZA</b> .....	<b>10</b>
2.1 DEFINIZIONE ODV .....	10
2.2 COMPITI ODV .....	11
2.3 REQUISITI ODV .....	11
<b>3 ODV IN ASVT</b> .....	<b>13</b>
3.1 COMPOSIZIONE.....	13
3.2 L'ATTIVITÀ OPERATIVE E RENDICONTAZIONE.....	14
3.3 REVOCA .....	14
3.4 INELEGGIBILITÀ .....	14
3.5 FUNZIONI.....	15
3.6 ATTIVITÀ OPERATIVE .....	15
3.7 ATTIVITÀ DI AUDIT DELL'ODV.....	15
3.8 REPORTING .....	16
3.9 SEGNALAZIONI.....	16
<b>4 SANZIONI PENALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	<b>18</b>
<b>5 REATI PRESSUPOSTI</b> .....	<b>21</b>
5.1 ARTICOLO 24 D. LGS N. 231/2001 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	21
5.2 ARTICOLO 24 BIS DLGS 231/2001-I REATI INFORMATICI .....	25
5.3 ARTICOLO 24-TER D. LGS N. 231/2001 - I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	26
5.4 ARTICOLO 25 D. LGS N. 231/2001-I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	27
5.5 ARTICOLO 25 BIS DLGS 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO ..	36
5.6 ARTICOLO 25-BIS 1 D. LGS N. 231/2001- I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	36
5.7 ARTICOLO 25-TER D. LGS N. 231/2001 – I REATI SOCIETARI .....	37
5.8 ARTICOLO 25-QUATER D. LGS N. 231/2001 – I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	49
5.9 ARTICOLO 25-QUATER 1 D. LGS N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	50
<b>PARTE II-PARTE SPECIALE</b> .....	<b>74</b>
<b>1 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA</b> .....	<b>74</b>
<b>2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> .....	<b>86</b>
<b>3 ANALISI DELLE AREE SENSIBILI</b> .....	<b>87</b>
<b>4 MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI</b> .....	<b>89</b>
4.1 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.....	89
4.2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	96
4.3 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE .....	103
4.4 SERVIZIO DI IGIENE URBANA .....	109
4.5 INDICAZIONE DEI MODELLI COMPORTAMENTALI .....	117
Sistema di deleghe e procure.....	117
Reati contro l'amministrazione pubblica.....	118
Reati societari.....	119
Sicurezza e igiene sul lavoro.....	121
Reati ambientali.....	121
Reati informatici.....	122



## **Premessa**

L'Azienda Servizi Val Trompia spa qui di seguito denominata ASVT è una società per azioni con sede in Gardone Val Trompia fondata in data 30 luglio 1998 dai seguenti Comuni: Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Lodrino, Marchino, Marmentino, Pezzate, Sarezzo, Villa Carcina, Nave, Tavernole, Irma Lumezzane e dalla Farmacia comunale di Concesio, Lumetec spa e dalla Comunità Montana della Val Trompia, dal Comune di Brescia, A2a spa, A2a Reti Gas.

Asvt ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore, la viabilità, i trasporti, la salvaguardia ambientale l'approvvigionamento idrico ed energetico e la gestione dei rifiuti nel comprensorio costituito dai territori dei comuni della Val Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni richiedenti servizi simili.

La costituzione di questa società risponde all'esigenza di creare uno strumento di collaborazione aperta anche agli altri Comuni della Val Trompia così da favorire la gestione in forma associata dei sopramenzionati servizi su tutto il territorio della Valle.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri di cui 4 consiglieri nominati dai Comuni della Val Trompia.

Tra i soci originari compare l'attuale A2A Spa (già ASM BRESCIA Spa) in quanto individuata dai Comuni partecipanti quale soggetto dotato delle competenze tecnologiche e delle capacità finanziarie e gestionali necessarie allo scopo perseguito.

## **PARTE I - PARTE GENERALE**

### **1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231 entrato in vigore il 4 luglio dell'anno successivo ( di seguito denominato **Decreto**) dal titolo *Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche , delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.*

#### **1.1 I principi generali - Natura della responsabilità**

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di diritto secondo cui anche le società, intendendo con tale termine sia gli enti dotati di personalità giuridica sia quelli privi di tali requisito, possono rispondere a titolo penale di un illecito, creando pertanto un regime di responsabilità amministrativa equiparabile alla responsabilità penale a carico degli enti, in aggiunta ovviamente alla responsabilità penale del soggetto che ha materialmente eseguito il reato.

Infatti fino al 2001 il nostro ordinamento non ha mai posto in discussione il principio in base al quale “ *societas delinquere non potest*” , capovolto con l'entrata in vigore del sopramenzionato decreto.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 231/01 ha di fatto assunto una nuova connotazione anche l'art.27 della Costituzione a norma di cui la responsabilità penale è personale. Il concetto di personale era ricondotto alla persona fisica, autore materiale del reato. Con il Decreto il termine personale è stato esteso anche alle persone non fisiche ovvero agli enti . Si tratta di tutti gli enti dotati di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica purchè organizzate in forma societaria. Da tale ambito sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **Soggetti destinatari della disciplina di cui alla DLgs n.231/2001**

L'azienda ASVT , quale società erogante servizi pubblici rientra tra i soggetti destinatari del Decreto.

Detto Decreto, dopo avere definito genericamente il contenuto del provvedimento, ha individuato i soggetti destinatari della norma, in particolare è indirizzato agli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica-( di seguito **enti**).

Il Decreto legislativo ha come destinatari un'ampia categoria di soggetti esercenti tipicamente un'attività economica.

## **1.2 Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa**

L'art.5 del Decreto rappresenta una norma cardine nel sistema della responsabilità amministrativa poiché identifica i criteri di natura oggettiva in base ai quali è attribuibile all'ente la responsabilità correlata ai fatti criminosi disciplinati dal DLgs 231/2001.

Data tale premessa di ordine generale, il Decreto esplica quali sono i presupposti giuridici e di fatto necessari perché si configuri la responsabilità penale dell'ente e quali sono le fattispecie di reato che danno luogo alla potenziale contestazione da parte dell'autorità inquirente.

Affinchè l'ente possa essere chiamato a rispondere penalmente è necessario che :

- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- gli autori materiali del reato devono essere persone fisiche qualificate dalla posizione ricoperta in seno all'ente medesimo ( apicali o subordinati);
- tali soggetti non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È richiesto che il reato in contestazione ricada tra quelli previsti dal Decreto e secondariamente che la condotta illecita sanzionata sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, laddove vantaggio o interesse debbano essere suscettibili di valutazione patrimoniale .

### **Reati presupposti**

L'elenco dei reati presupposti dal 2001 ad oggi è andato incontro a numerosi implementazioni.

E' necessario premettere che qualora si indichi "*l'ente è responsabile per i reati commessi*"...ci si riferisce genericamente non a qualsivoglia fattispecie criminosa, ma a quei specifici reati previsti ed elencati dal D.Lgs 231/2001 che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente. E precisamente nella parte speciale del modello organizzativo verranno specificati i reati per i quali l'ente possa essere ritenuto imputabile qualora si verifichino le condizioni richieste dal Decreto.

A fronte della commissione di un illecito penale appartenente ad una delle categorie sopraelencate la responsabilità penale dell'ente può essere contestata nel momento in cui il reato abbia procurato allo stesso un interesse o vantaggio.

### **Interesse o vantaggio**

Ciò detto il primo requisito consiste nel fatto che l'ipotesi di reato sia stata commessa "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*".

In primo luogo la condotta illecita deve essere posta in essere dalla persona fisica nell'interesse dell'ente.

In secondo luogo rileva in via alternativa l'esistenza di un vantaggio comunque realizzatosi per l'ente, indipendente dal fine perseguito dall'autore del reato.

E' evidente che tale accertamento verrà valutato dal giudice *ex ante*, mentre la valutazione della sussistenza di un vantaggio dovrà essere operata con un giudizio *ex post*.

La responsabilità dell'ente è esclusa qualora gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Qualora l'autore del reato abbia agito anche solo parzialmente nell'interesse dell'ente, il reato commesso darà comunque luogo a responsabilità amministrativa dell'ente stesso, ciò comporterà una riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

## **Autori**

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti, persone fisiche, la cui condotta illecita refluisce sulla sfera giuridica dell'ente, determinandone l'assoggettamento al sistema sanzionatorio previsto dal decreto, il decreto ha enucleato tra le categorie dei soggetti coinvolti i soggetti che rivestono una posizione apicale e i soggetti in posizione subordinata.

Per soggetti in posizione **apicale** il decreto intende coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale) nonché da persone che rivestono anche di fatto la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti in posizione apicale).

La delimitazione soggettiva è particolarmente rilevante dal momento che la società laddove voglia andare esente da responsabilità penale ex art. D.lgs 231/01 è chiamata a dimostrare di aver attuato tutte le misure preventive idonee ad evitare la commissione degli illeciti di cui al decreto, senza tuttavia adottare provvedimenti così restringenti da paralizzare l'attività dell'ente.

Il legislatore ha inteso considerare non solo il criterio di rappresentatività di matrice civilistica, ma anche il criterio dell'effettività propria del diritto penale.

E' opportuno inoltre ricordare che nelle realtà di notevoli dimensioni si fa spesso ricorso alla **delega di funzioni**, che costituisce lo strumento tipico utilizzato dagli amministratori di società per trasferire taluna delle proprie attribuzioni a determinati soggetti, dotandoli dei necessari poteri decisionali ed organizzativi.

Per l'ammissibilità della delega è necessario che:

- la delega debba risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato debba possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

La delega di funzioni non esclude tuttavia l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni delegate.

Tali persone ancorché i loro poteri non siano originari, diventano titolari della funzione delegata nel settore di competenza, nonché eventualmente responsabili .

Per **soggetti subordinati** il Decreto intende persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti .

Il decreto esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche ( siano esse apicali o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo e proprio.

### **1.3 Esclusione della responsabilità -esimente-**

Il decreto dispone l'esonero della responsabilità dell'ente, se l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il reato.

Nonché si sia dotato di un organo *ad hoc* definito **Organo di Vigilanza**, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza di detto modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto al fine di giovare del beneficio rappresentato dall'esonero della responsabilità, l'ente, in sede di procedimento penale, deve provare di aver efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati elencati dal decreto medesimo.

Ciò ovviamente ha determinato l'interesse da parte di ASVT di vigilare sulla regolarità dell'operato sociale, apportando un adeguato apparato di regole interne, finalizzato ad impedire la commissione dei reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte di soggetti ad essi subordinati, da parte dei rappresentanti e dei partners d'affari e alla conseguente e necessaria creazione di un modello organizzativo, di un codice etico e di un organismo di vigilanza.

Ciò in conformità alla delibera del consiglio di amministrazione di Asvt del 2 novembre 2011 con cui si è deciso che ASVT adotti il modello organizzativo e nomini un organismo di vigilanza.

In detta sede si stabiliva l'adozione da parte di asvt del codice etico di a2a.

## **Allegato 1**

L'adozione di un modello organizzativo adeguato è inteso come esimente; tuttavia, è necessario attingere alla giurisprudenza e dottrina di questi ultimi anni al fine di capire come deve essere inteso un modello organizzativo valido ed idoneo. Il modello sotto tale accezione deve essere idoneo a rispondere all'esigenza di individuare le attività a rischio, prevedere specifici protocolli, individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi di informazione da e verso l'organismo di vigilanza.

Il documento adottato da ASVT dovrà tenere conto inoltre delle modifiche normative ed organizzative intervenute successivamente alla prima adozione.

## 2 ODV ORGANO DI VIGILANZA

### 2.1 Definizione ODV

L'art.6 comma 1 lettera b del Decreto prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento debba esser affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l'Organo di Vigilanza ( di seguito denominato- OdV).

Il ruolo assegnato all'OdV risulta rilevante ai fini della definizione della portata esimente del modello; l'inadempimento dei compiti da parte dell'OdV, così come la mancata nomina di un OdV può comportare per l'ente l'impossibilità di avvalersi dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto.

La legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità) ha disposto l'inserimento nell'art. 6 d.lgs 231/2001 del comma 4 bis che prevede che "nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere funzioni dell'Organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera B".

La riforma dell'art. 6 determina la facoltà per le società di capitali di conferire le funzioni dell'Odv al collegio sindacale. L'assenza, infatti, di una previsione normativa che disciplinava la composizione dell'Odv ha portato le singole società alla nomina di un organismo quanto più possibile rispondente alla *ratio* della norma.

In questi anni la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto colmare il vuoto normativo delineando in via interpretativa i requisiti per la composizione dell'OdV.

La giurisprudenza si è espressa ed ha confermato che l'Organismo di vigilanza deve essere funzionale alle aspettative, dovrà essere necessariamente dotato di "indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo".

In altre parole si può affermare che la scelta dei componenti dell'OdV deve in ogni caso tendere al raggiungimento della massima autonomia e indipendenza dell'organo di controllo rispetto ai soggetti controllati, pena la creazione di un organismo di vigilanza geneticamente debole che difficilmente supererà l'eventuale valutazione discrezionale di un giudice.

Tuttavia la modifica introdotta al comma 4 dell'art. 6 del decreto legittima il collegio sindacale a rivestire il duplice ruolo di controllore e controllato con evidenti ricadute sull'efficacia della prevenzione.

Le linee guida di Confindustria escludono l'opportunità di attribuire la funzione dell'Organismo di vigilanza al collegio sindacale sulla base di argomentazioni di carattere tecnico quali la mancanza in capo al secondo dei requisiti della continuità d'azione e indipendenza. Si legge infatti che " attesa la configurazione e funzioni che il decreto attribuisce a tale organismo , non appare coerente una sua identificazione con il collegio sindacale, "

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione del ODV .

Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva; nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati componenti sia interni che esterni, purché dotati dei requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità.

## **2.2 Compiti ODV**

I compiti cui l'organo di vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

**vigilare** sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal modello organizzativo, evidenziando gli scostamenti allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte.

**Valutare** l'adeguatezza del modello in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione e cioè valutare la sua idoneità a evitare commissioni delle categorie di reati per la prevenzione dei quali è stato introdotto.

**Curare** l'aggiornamento del modello attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali sia attraverso una fase di effettiva verifica delle funzionalità delle modifiche proposte.

In particolare l'attività di verifica rientra a pieno titolo tra le responsabilità dell'organismo di vigilanza, infatti, il giudizio sull'efficacia del modello organizzativo non potrà andare esente dall'esame della previsione o meno di un sistema di verifica.

## **2.3 Requisiti ODV**

I membri che andranno a far parte dell'OdV dovranno essere dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

Sono requisiti ritenuti fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti garantiscono all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile e una attività di reporting direttamente all'Amministratore Delegato o comunque ai vertici della società.

A tal fine si prevede un canale informativo tra OdV e organi decisionali .

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecniche funzionali adeguate alle funzioni che sarà chiamato a svolgere.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'OdV gode di ampi poteri di ispezione e di accesso ai documenti.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni e nell'ambito delle aree a rischio dandone evidenza in un rapporto scritto, nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

A tal fine il *menagement* e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni a rischio .

Tutte le comunicazioni devono essere scritte e non anonime, anche se l'OdV ha l'obbligo di mantenere l'anonimato.

L'OdV provvede alla raccolta di segnalazioni ricevute, effettua le relative indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute.

Se accerta la commissione di violazioni del modello individua i provvedimenti da adottare dando immediata comunicazione agli organi dirigenti che valuteranno e le eventuali misure disciplinari da adottare.

La creazione del modello organizzativo costituisce un'esimente da responsabilità solo se l'ente prova che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di vigilanza.

### 3 ODV IN ASVT

Le considerazioni fatte portano a privilegiare quanto meno nelle realtà con maggiori dimensioni e complessità come ASVT il ricorso a una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV si doterà di un regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione e che farà parte integrante del presente modello.

L'OdV propone, se necessarie, modifiche ed integrazioni del modello che verranno rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ASVT e che dovranno essere approvate a maggioranza dal Consiglio stesso.

#### **3.1 Composizione**

ASVT ha deciso che l'organismo di vigilanza debba avere una struttura collegiale, due professionisti esterni che grazie alla propria esperienza sono in grado di fornire all'azienda un significativo apporto di natura giuridica, e un membro interno .

I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati dall' Amministratore Delegato con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti richiesti dalla legge affinché si possa essere nominati membri dell'ODV sono:

**onorabilità e professionalità** nonché **autonomia e indipendenza**, requisiti fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali e amministrative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecniche professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività del giudizio dell'OdV.

L'OdV così composto risponderà nello svolgimento delle proprie funzioni all'Amministratore delegato nonché al Consiglio di Amministrazione .

A tal fine si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto tra l'organismo di vigilanza e gli organi di ASVT.

### **3.2.L'attività operative e rendicontazione**

La durata iniziale dell'incarico è annuale e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale all'Amministratore Delegato che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza alla scadenza del mandato annuale sono rieleggibili .

L'OdV si riunisce almeno 4 volte l'anno con calendario stabilito all'inizio di ogni anno e in presenza di particolari urgenze o necessità le riunioni dovranno essere più frequenti.

### **3.3 Revoca**

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca sono di competenza dell'Amministratore Delegato con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dei membri dell'OdV è ammessa oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà) anche qualora si verificano eventi che facciano venir meno in capo ad uno o più membri dell'organo i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitto di interesse necessari all'espletamento dell'incarico.

### **3.4 Ineleggibilità**

Costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza della carica :

- la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto;
- la condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV nella sua composizione collegiale è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività ( convocazione, organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamenti ripartizione compiti ..)

### **3.5 Funzioni**

All'organismo di vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal decreto;
- valutare l'adeguatezza del modello organizzativo;
- verificare il mantenimento nel tempo dell'effettività e adeguatezza del modello organizzativo.
- proporre aggiornamento del modello organizzativo.

OdV esercita i poteri di controllo attribuitogli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne.

A tal fine l'organismo di vigilanza effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio .

### **3.6 Attività operative**

L'OdV istituisce un libro delle adunanze in cui siano riportate i verbali delle riunioni e scelta delle modalità di archiviazione della documentazione a supporto.

L'odv approva un proprio regolamento interno, nel quale siano definite le regole di funzionamento necessarie per svolgere le attività e per assumere le decisioni ( es quorum costitutivi e deliberativi, modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni).

L'odv verifica l'attivazione della casella di posta elettronica.

L'odv verifica il piano di formazione e divulgazione del modello organizzativo al personale aziendale.

### **3.7 Attività di audit dell'OdV**

L'organo di vigilanza è tenuto a :

- 1) monitorare lo svolgimento delle attività di ASVT ;
- 2) ad acquisire ed analizzare i flussi informativi (i responsabili di dipartimento inviano i flussi informativi, l'odv riceve i flussi e ne analizza il contenuto, l'odv sulla base delle indicazioni ricevute decide quali controlli

attivare, l'OdV riceve anche segnalazioni spontanee relative a possibili violazioni al termine dell'attività di audit);

3) verificare il rispetto delle procedure ;

4) relazionare l' informativa sintetica relativa all'attività svolta.

### **3.8 Reporting**

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere da Asvt nell'ambito delle aree a rischio e ne dà evidenza in un rapporto scritto da trasmettere all' amministratore delegato che riferisce al cda nell'ambito dei rapporti periodici.

L'OdV è tenuto a condurre indagini interne per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portate all'attenzione dell'odv da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'odv medesimo .

L'odv ha accesso a tutta la documentazione rilevante, gode infatti di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali a rischio per acquisire da tali funzioni elementi di indagine .

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, e propone i necessari adeguamenti del modello.

Sono previste per l'OdV delle linee di reporting:

una prima su base continuativa direttamente all'Amministratore Delegato e una seconda con cadenza annuale.

### **3.9 Segnalazioni**

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato.

Tutte le comunicazioni devono essere scritte ( anche via mail) e non devono essere anonime.

L' OdV provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute e delle risultanze dell'attività di indagine.



L'OdV, a seguito delle segnalazioni, effettua le necessarie indagini per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando la fondatezza delle segnalazioni medesime.

In sede di indagini l'OdV può ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione.

Nel caso in cui l'OdV decida di archiviare la segnalazione deve fornire per iscritto la motivazione.

Se accerta la commissione di violazione l'OdV segnala all'Amministratore Delegato i provvedimenti da adottare nel rispetto delle procedure di contestazioni delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare dei contratti collettivi nazionali adottati da ASVT in concerto con quanto previsto dall'Art. 7 dello statuto dei lavoratori.

L'OdV riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato in merito alla attuazione del modello e alle risultanze della propria attività di verifica e di controllo.

## 4 SANZIONI PENALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni a carico dell'ente previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- confisca del prezzo del profitto o del reato;
- sanzioni interdittive che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi , nonché revoca di quelli eventualmente già commessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

le sanzioni previste colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività dell'ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

I comportamenti difformi al modello organizzativo nonché al codice etico di A2A s.p.a. adottato da ASVT saranno puniti a seconda della loro gravità o della loro recidività con i provvedimenti di seguito elencati per le diverse categorie di soggetti.

Come già detto, l'applicazione delle norme disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, essendo l'accertamento disciplinare e quello penale considerati autonomi ed indipendenti.

In ogni caso le fasi di contestazione della violazione nonché quelle di determinazione ed affettiva applicazione delle sanzioni sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei codici disciplinari aziendali .

La violazione delle norme di legge del presente modello e codice etico adottato possono portare all'adozione di azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 ( statuto dei lavoratori), nonché dei contratti collettivi dei lavoratori in vigore nella società.

L'osservanza del modello e del codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli eventuali dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c.. Le eventuali violazioni delle procedure e delle norme di cui al codice etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie nel rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

La violazione dei principi e comportamenti indicati nel modello organizzativo e nel codice etico compromette il rapporto fiduciario con Asvt.

La violazione della norma o delle procedure può costituire in certi casi illecito penale. Violare una norma interna può significare violare la legge ed incorrere in sanzioni penali (multe o pene detentive) o civili (risarcimento danni) che possono colpire il dipendente e la Società stessa.

Pertanto qualunque dipendente violi lo spirito o le norme etiche è soggetto ad una valutazione disciplinare del consiglio di amministrazione sempre nel rispetto del contratto collettivo e del codice civile.

Data tuttavia l'autonomia della violazione del Codice etico e delle procedure interne rispetto alle violazioni della legge in sede penale, la valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dal "datore di lavoro" non deve coincidere con la valutazione del giudice in sede penale; pertanto la ASVT potrà irrogare ai propri dipendenti provvedimenti disciplinari quali:

- richiamo verbale
- rimprovero scritto
- multa di importo variabile
- sospensione dal servizio con o senza privazione della retribuzione
- licenziamento con o senza preavviso

senza attendere il procedimento penale o anche a prescindere dall'apertura di un procedimento penale.

Chiunque venga a conoscenza o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del codice etico o di una determinata legge o procedura aziendale ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione deve avvenire per iscritto e/o in forma non anonima. La responsabilità di svolgere indagini su possibili violazioni del codice etico spetta all'Organismo di Vigilanza che potrà eventualmente ascoltare

l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione. In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla direzione del personale quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

L'Organo di controllo potrà effettuare un'indagine cui seguirà eventuale attività istruttoria, all'esito della quale potranno essere stabiliti i provvedimenti disciplinari da adottare e le eventuali procedure da migliorare, oppure potrà essere disposta l'archiviazione del caso.

La gestione di violazioni di norme etiche dovrà essere gestita con assoluta riservatezza e nella piena tutela dell'anonimato del soggetto che ha effettuato la segnalazione. L'Organo di Vigilanza è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto di aprire un'indagine e l'eventuale archiviazione emessa al termine dell'attività istruttoria.

## 5 REATI PRESSUPOSTI

### 5.1 Articolo 24 D. Lgs n. 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo n. 231/2001, nella stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tali reati attengono a comportamenti che possono essere posti in essere nei confronti della P.A. dai componenti degli Organi Sociali e dai dipendenti, nonché dai suoi fornitori e partner, così come definiti nella Parte Generale, coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24 D. Lgs. n. 231/2001, mirano a tutelare l'erogazione di **finanziamenti pubblici**: in tale nozione si ricomprendono tutti quei rapporti in cui la creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento, diretto o indiretto, dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

Indipendentemente dalla denominazione assunta dalle specifiche erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti), queste dovranno possedere due caratteristiche:

- avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, anche estero, altro ente pubblico o Comunità europee)
- essere concesse a condizioni più favorevoli, di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Vengono perseguiti i reati commessi in **due diversi profili temporali**:

- nell'iniziale momento della **istruttoria del finanziamento**, e della relativa **erogazione**, le condotte punite sono modellate sullo schema della truffa (316-ter e 640-bis c.p.), in cui assume rilevanza determinante la falsa rappresentazione del vero, in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione

I reati in esame vengono a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, per cui a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. I reati possono concretizzarsi:

- nella indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.), qualora non vi siano particolari circostanze aggravanti: ad esempio, per ottenere un finanziamento si presentano alle competenti autorità dei documenti attestanti falsamente il possesso, da parte dell'ente, di un requisito indispensabile per l'ottenimento del finanziamento stesso
- o addirittura nella più grave truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), qualora il reato venga commesso ponendo in essere artifici o raggiri: ad esempio, allo scopo di ottenere dei finanziamenti pubblici si inducono volontariamente in inganno i pubblici funzionari, dell'ufficio competente a valutare la domanda, attraverso la comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa.
- nel successivo momento dell'**utilizzo dei finanziamenti** la condotta punita è la malversazione (316-bis c.p.), che si concretizza nella mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

### 1. Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)

Reato: Avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità.

Pecuniaria: Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, in quanto il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto: ad esempio, si utilizzano dei fondi ricevuti per finalità di formazione e di aggiornamento per coprire delle spese di rappresentanza.

Il reato può quindi configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato, lecitamente o meno, nel successivo momento in cui i fondi ottenuti dovessero venire destinati per finalità diverse, da quelle per le quali erano stati erogati.

Si osservi che è sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, la semplice destinazione, anche parziale, della somma ottenuta a finalità diverse, da quelle per le quali si sono ottenute le somme, a prescindere dalla eventualità che l'attività programmata possa essere stata comunque svolta.

## 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)

Reato: Mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Pecuniaria: Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 3. Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art.640 c. 2 n.1 c.p.)

La truffa in esame (articolo 640 comma 2 n.1) del codice penale, richiamata dall'articolo 24 D. Lgs n. 231/2001, si caratterizza per la falsa rappresentazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale, da parte della Pubblica Amministrazione: esempio tipico è dato dalla produzione alla P.A. di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ovvero per ottenere licenze o autorizzazioni.

Reato: Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Pecuniaria: Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)

Reato: Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, derivante da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Pecuniaria: Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 5. Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

E' opportuno evidenziare come la frode informatica (**articolo 640-ter del codice penale**), richiamata dall'articolo 24 D. Lgs n. 231/2001, per i fini in esame, assuma rilievo solo se realizzata a danno della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una tipologia di reato che, pur essendo ancora relativamente infrequente, è però destinata a trovare sempre maggiore diffusione in futuro, in parallelo con la crescita dell'informatizzazione.

Un esempio è dato dalla alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione, per ottenere quanto segue:

- fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare
- in caso di aste on line, indette dalla Pubblica Amministrazione, introdursi nel sistema informatico dell'appaltante, al fine di impedire alle società concorrenti di presentare offerte
- fare risultare come verificatisi fatti e circostanze inesistenti
- modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'impresa (ad esempio, il modello Unico), già trasmessi all'Amministrazione.

Reato: Alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Pecuniaria: Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **5.2 Articolo 24 bis Dlgs 231/2001-I Reati Informatici**

La Legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - GU n. 80 del 4 aprile 2008, SO n. 79 - ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

In particolare, la citata Legge, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-bis, che fa riferimento ai seguenti reati:

**1. Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)**

**2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615- ter c.p.)**

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.).

4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

### **5.3 Articolo 24-ter D. Lgs n. 231/2001 - I reati di criminalità organizzata**

1. Associazione per delinquere ( art. 416 c.p.)

Reato: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo; anche per il solo fatto di partecipare all'associazione.

Pecuniaria:

- da 300 a 800 quote

Interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno

### 2.Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

### 3.Scambio elettorale politico-mafioso ( art. 416-ter c.p.)

### 4.Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

### 5.Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, c.3 L.110/75 (art. 407 c.2, lett.a), n.5 c.p.p.)

## **5.4 Articolo 25 D. Lgs n. 231/2001-I Reati contro la Pubblica Amministrazione**

### 1. Concussione (art. 317 c.p.)

Reato: Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Pecuniaria: Da 300 a 800 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività:
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Nella concussione, richiamata dall'articolo 25 del D. Lgs n. 231/2001, un soggetto di natura privata subisce la condotta di un pubblico ufficiale, o di un incaricato di pubblico servizio, finalizzata ad estorcergli denaro o altra utilità.

Il soggetto di natura privata non ha la prospettiva di trarre alcun vantaggio da tale condotta: ad esempio, un funzionario di un ente pubblico chiede denaro, o altri vantaggi, per non sanzionare l'inottemperanza di un'impresa ad una normativa fiscale, piuttosto che in materia di lavoro.

Nell'ambito degli enti, il reato di concussione (**art. 317 del c. p.**) può essere realizzato da persone ad essi appartenenti, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

## 2 . Corruzione (artt. 318 e segg. c.p.)

La corruzione, richiamata dall'articolo 25 Dlgs 231/2001, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella

concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

Una persona appartenente all'ente può, in linea di principio, macchiarsi di:

**Corruzione attiva**, calandosi cioè nei panni del corruttore, che corrompe membri della Pubblica Amministrazione per ottenere favori quali:

vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.;

ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla P.A.;

ottenere da essa trattamenti di favore, ad esempio in sede di conciliazione amministrativa;

ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

E' evidente come, in questi casi, le persone agiscano in genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a responsabilità amministrativa.

**Corruzione passiva**, nella veste cioè di **corrotto** che, rivestendo una carica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'ente, approfitta della sua posizione per farsi corrompere.

Tale soggetto agisce in generale nell'interesse ed a vantaggio esclusivo delle proprie tasche, non certo nell'interesse dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Di conseguenza, è in generale raro che, in seguito al reato di corruzione passiva commesso da tali soggetti, il loro ente di appartenenza venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa.

Tuttavia, non si può escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità nell'ente, con particolare riferimento ai soggetti di diritto privato o agli enti pubblici economici la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio: può essere, ad esempio, il caso di una banca di diritto privato, che svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

Perché il reato di corruzione, sia essa attiva oppure passiva, possa comportare la responsabilità amministrativa dell'ente, il soggetto che assume la **veste di corrotto** deve agire in base ad una delle seguenti qualifiche:

**pubblico ufficiale:** la qualifica viene riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

**incaricato di un pubblico servizio:** sono coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (la qualifica di incaricato di un pubblico servizio non viene però attribuita a coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine, o prestano un'opera meramente materiale);

**membro degli organi delle Comunità europee o funzionario delle Comunità europee o di Stati esteri.**

Secondo l'elencazione dell'articolo 322-bis c.p., in questa categoria rientrano:

1. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
4. membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee
5. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

L'attività del soggetto corrotto può, in linea di massima, estrinsecarsi:

- in un **atto dovuto:** ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di competenza del corrotto stesso. In questo caso si incorre nella corruzione per un atto d'ufficio;
- in un **atto contrario ai suoi doveri:** ad esempio, garantire l'aggiudicazione di una gara in modo scorretto. In questo caso si incorre nella corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- nell'ambito di un **atto giudiziario.**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un pubblico ufficiale (non solo un

magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) venga corrotto. La fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per un ente o per una società che non necessariamente devono essere parte del procedimento.

Oltre alla corruzione consumata, vengono punite anche le condotte di **istigazione alla corruzione**, siano esse poste in essere da un soggetto che tenta di corrompere un pubblico funzionario, o da un funzionario che tenta di farsi corrompere.

### **I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti**

#### 2.1. Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p.)

Reato: Un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

Pecuniaria: Fino a 200 quote.

Interdittive:

#### 2.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c. p. e 319 bis c.p. - circostanze aggravanti-)

Reato: Un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

### 2.3. Corruzione in atti giudiziari (319-ter c. p.)

Reato: Pubblico ufficiale che, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

### **I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori**

#### 2.4. Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)

Reato: Dare o promettere, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro od altra utilità.

Pecuniaria: Fino a 200 quote.

Interdittive:

### 2.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis, 321 c. p.)

Reato: Dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

### 2.6. Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)

Reato: Al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione non dovuta:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

### **I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere**

#### **2.7. Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)**

Reato: Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Pecuniaria: Fino a 200 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **2.8. Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)**

Reato: Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

#### **I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto**

##### **2.9. Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)**

Reato: Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Pecuniaria: Fino a 200 quote.

Interdittive:

##### **2.10. Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)**

Reato: Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte di un privato, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Pecuniaria: Da 200 a 600 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:

- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

### **5.5 Articolo 25 bis Dlgs 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete (453 c.p.)

2. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede ( art. 457 c.p.)

3. Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)

4. Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)

5. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)

6. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)

7. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)

### **5.6 Articolo 25-bis 1 D. Lgs n. 231/2001- I Reati contro l'industria e il commercio**

1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.)

8. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

### **5.7 Articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001 – I Reati societari**

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.61, in vigore dal 16 aprile 2002, emanato nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'articolo 25-ter nel D Lgs n. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa anche all'ambito dei reati societari: tali reati, configurati inizialmente dallo stesso D. Lgs n. 61/2002, sono stati successivamente modificati dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta legge sulla tutela del risparmio).

Si osserva che l'estensione della normativa in esame, ai reati societari, è stata attuata con modalità tali, da introdurre più di una eccentricità, rispetto alle regole generali del sistema, previste dal D Lgs n. 231/2001.

La prima difformità riguarda il **novero dei soggetti** cui si applica la responsabilità amministrativa, che è significativamente **più ristretto**, rispetto agli enti per i quali trova applicazione, in generale, tale responsabilità, elencati nel paragrafo 1.1 del primo capitolo: in materia di reati societari, vengono infatti sanzionate le condotte che configurano determinate violazioni delle disposizioni penali in materia di **società e consorzi**, che nel caso specifico sono quindi gli unici destinatari della normativa.

La seconda differenza, più di carattere terminologico, che effettiva, riguarda i presupposti che devono sussistere, affinché il reato compiuto da una persona fisica possa coinvolgere la società o il consorzio, per il quale la persona ha agito: la regola generale del D Lgs n. 231/2001 prevede che l'ente sia responsabile se la persona ha agito nel suo interesse o a suo vantaggio.

In materia di reati societari, il primo comma dell'articolo 25-ter precisa che la responsabilità amministrativa, e di conseguenza la sanzione, trovano applicazione solo nei casi in cui i reati societari, elencati in tale articolo, vengano commessi nell'**interesse della società**, ignorando invece

completamente il concetto di vantaggio: la società è quindi chiamata a rispondere solo se il reato di natura societaria è stato commesso, in tutto o in parte, nel suo interesse. Se, invece, il reato è stato commesso esclusivamente nell'interesse di terzi, la società non è mai chiamata a rispondere, neppure nell'eventualità in cui abbia ottenuto un qualche vantaggio, anche considerevole, per effetto della commissione del reato.

Una terza differenza è legata al fatto che il primo comma dell'articolo 25-ter circoscrive l'ambito di responsabilità dell'ente ai casi in cui i reati siano stati commessi:

a) da **amministratori** (ovvero **componenti del consiglio di gestione**, in caso di adozione del sistema di amministrazione dualistico), **direttori generali** o **liquidatori**, per quanto concerne le persone in **posizione apicale**.

b) da persone **sottoposte** alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

#### 1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Reato: Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Pecuniaria:

Da 200 a 300 quote. Se viene cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori la sanzione è da 300 a 660 quote, elevata da 400 a 800 quote nel caso delle società con azioni quotate, soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D Lgs n. 58/1998.

Per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, l'articolo 2622 introduce delle circostanze aggravanti, in ipotesi di danno della società, dei soci o dei creditori.

Il reato in esame si realizza quando, al fine di indurre in errore i destinatari delle informazioni, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico:

- si espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero. Ad esempio, nella redazione del bilancio si raggruppano delle voci che la legge vuole distinte, o si effettuano compensazioni di poste attive e passive, allo scopo di impoverire il contenuto informativo del bilancio e di occultare dati significativi sulla situazione della liquidità aziendale

- si omettono in tali documenti informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Ad esempio, si ignora l'esigenza di rettificare in diminuzione l'importo dei crediti verso un cliente, tramite apposito accantonamento al relativo fondo svalutazione, nonostante il cliente sia in una situazione di crisi, con la conseguenza di iscrivere in bilancio crediti per un ammontare superiore a quanto è possibile riscuotere.

Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Le conseguenze di tali condotte si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori: in caso di assenza di danno (articolo 2621 c.c.) si configura una fattispecie di pericolo, costruita come una contravvenzione dolosa; in presenza di danno (articolo 2622 c.c.) si viene a configurare un reato di danno.

In ogni caso, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Autori del reato, affinché possa venirsi a configurare una responsabilità amministrativa in capo alla società, devono essere:

- gli amministratori, o in alternativa i liquidatori, o i direttori generali, per quanto concerne i soggetti in posizione apicale;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili generali, per quanto riguarda i soggetti sottoposti. Questa precisazione delimita il novero dei soggetti sottoposti, le cui azioni comportano la responsabilità della società, ai **dirigenti** (sono quindi escluse le persone con altre qualifiche, quali ad esempio impiegati e funzionari della direzione amministrativa) **preposti alla redazione dei documenti contabili generali**: è quindi esclusa la responsabilità per le condotte poste in essere da **dirigenti di altre funzioni**, diverse da quella amministrativa, nonostante essi possano esercitare una notevole influenza, sui valori che vengono esposti in bilancio (ad esempio, fornendo informazioni essenziali, al fine di valutare l'importo da iscrivere in bilancio di poste quali crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri, eccetera).

## 2. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) reato abrogato

L'art. 173-bis nel D.Lgs 58/1998 (introdotto dall'art. 35 della L. 262/2005) prevede l'ipotesi gemella, ma il D.Lgs 231/01 non ne opera alcun richiamo, con conseguente inapplicabilità.

## 3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ( art. 2624 c.c.): reato abrogato

L'art. 174-bis nel D.Lgs 58/1998 (introdotto dall'art. 35 della L. 262/2005) prevede un ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorquando trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall'art. 2624 c.c., con la conseguente inapplicabilità del D.L.gs 231/01.

## 4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Reato: Gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Pecuniaria:

Da 200 a 360 quote se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La responsabilità amministrativa della società si viene a configurare solo se l'attività degli amministratori, finalizzata ad impedire il controllo, ha cagionato un danno ai soci, con la conseguenza che la condotta in esame viene a configurare un reato, come dispone il secondo comma dell'articolo 2625 c.c. In assenza di danno, invece, il primo comma dell'articolo 2625 c.c. prevede che la condotta degli amministratori sia punita in via amministrativa, non penale, per cui non sorge alcuna responsabilità della società, non essendovi commissione di reato societario.

#### 5. Indebita restituzione dei conferimenti ( art. 2626 c.c.)

Reato: Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Pecuniaria:

Da 200 a 360 quote.

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, il reato colpisce l'indebita restituzione dei conferimenti:

- sia nei casi in cui vi sia una simulazione: ad esempio l'assemblea, su proposta degli amministratori, delibera la compensazione di un debito fittizio della società, verso il socio, con il credito da conferimento che la prima vanta verso il secondo; che nei casi in cui la restituzione avvenga senza simulazione, quindi diminuendo il patrimonio netto della società, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, previste ad esempio dall'articolo 2445 del codice civile.

#### 6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Reato: Gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Pecuniaria:

Da 200 a 260 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, ricorre nei casi di:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o che devono essere destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, ivi incluse quelle che non sono costituite da utili (ad esempio, riserve di rivalutazione), che non possono per legge essere distribuite.

Si deve evidenziare che la restituzione alla società degli utili, o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, dell'esercizio nel quale è avvenuta la ripartizione illecita, estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

#### 7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Reato: Gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Pecuniaria:

Da 200 a 360 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, si realizza attraverso l'acquisto, da parte della società, di azioni o quote proprie, o di azioni o quote dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti

consentiti dalla legge, che provochi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono, in generale, gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote.

Nell'ipotesi in cui tali acquisti o sottoscrizioni si riferiscano ad azioni o quote della società controllante, può inoltre in taluni casi configurarsi una responsabilità a titolo di concorso, degli amministratori della società controllante, nell'ipotesi in cui essi abbiano istigato gli amministratori della società controllata a porre in essere l'illecito.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

#### 8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Reato: Gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Pecuniaria:

Da 300 a 660 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, attuate in violazione delle disposizioni di legge, che cagionino danno ai creditori: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

#### 9. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Reato: L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs n. 385/1993, del testo unico di cui al D. Lgs n. 58/1998, della L. n. 576/1982, o del D. Lgs n.124/1993, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma del codice civile.

Pecuniaria:

Da 400 a 1.000 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, punisce la violazione del primo comma dell'articolo 2391 c.c., che dispone quanto segue: l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In relazione alla violazione di tali precetti, da parte degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, si viene a configurare un'ipotesi di reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società, solo nel caso di:

- società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea;
- società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante: ai sensi dell'articolo 116 del TUIF, tali società sono individuate applicando le regole dettate da regolamento Consob; soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria (D. Lgs n. 385/1993), del testo unico dell'intermediazione finanziaria (D. Lgs n. 58/1998), della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) o del D. Lgs n. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

#### 10. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Reato: L'amministratore, anche in parte, forma od aumenta fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Pecuniaria:

Da 200 a 360 quote.

Tale ipotesi di reato, prevista dall'articolo 2632 del codice civile, è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### 11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Reato: I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Pecuniaria:

Da 300 a 660 quote.

Presupposto per questa fattispecie di reato, prevista dall'articolo 2633 del codice civile, è lo stato di liquidazione della società.

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno per questi ultimi.

Il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

#### 12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Reato: Con atti simulati o fraudolenti, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Pecuniaria:

Da 300 a 660 quote.

La condotta in oggetto, sanzionata dall'articolo 2636 del codice civile, consiste nel raggiungere la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto: ad esempio, gli amministratori predispongono apposita documentazione, falsa o comunque alterata, ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Resta fermo, anche secondo la giurisprudenza consolidata, che il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita degli amministratori, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Si evidenzia come, generalmente, il reato in esame venga commesso per realizzare un interesse di parte, non l'interesse della società: sono quindi rari i casi in cui è ravvisabile una responsabilità amministrativa a carico di quest'ultima.

### 13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Reato: Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte diffondono notizie false, ovvero pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Pecuniaria:

Da 400 a 1.000 quote.

La fattispecie, prevista dall'articolo 2637 del codice civile, consiste nel diffondere notizie false, o nell'adoperare altri artifici idonei a comportare una significativa alterazione del prezzo di **strumenti finanziari**, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per **notizie** deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono invece considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerarsi **falsa** quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.

Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della **diffusione** di notizie false quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per **altri artifici** si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I soggetti, i cui strumenti finanziari possono essere oggetto del reato in esame sono i seguenti:

- società che hanno emesso strumenti finanziari **non quotati** e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: per tali soggetti la normativa di riferimento è l'articolo 2637 del codice civile, che viene esplicitamente richiamato dall'articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001;

**banche o gruppi bancari:** stando al tenore letterale della norma, anche per tali soggetti la normativa di riferimento sembra essere l'articolo 2637 del codice civile, indipendentemente dalla circostanza che gli strumenti finanziari da essi emessi siano quotati, o meno - società, diverse dalle banche, i cui strumenti finanziari sono **quotati**, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: la legge n. 62/2005 ha eliminato il riferimento a tali soggetti, in precedenza contenuto dell'articolo 2637 del codice civile, per procedere ad autonoma disciplina con l'articolo 185 TUIF. La relativa sanzione amministrativa, a carico dell'ente, non è disciplinata dall'articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001, ma dall'articolo 25 - sexies - Abusi di mercato.

#### 14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Reato: Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari di società o enti:

- nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
- in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Pecuniaria:

Da 400 a 800 quote.

Questa figura di reato, prevista dall'articolo 2638 del codice civile, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

A titolo di esempio, del reato in esame, si possono citare gli amministratori di una società quotata in Borsa, che trasmettano alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, riportando notizie false, o comunque notizie incomplete e frammentarie, relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob stessa.

## **5.8 Articolo 25-quater D. lgs n. 231/2001 – I Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**

L’articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n.7 ha introdotto nel D. Lgs n. 231/2001 l’articolo 25-quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

1. Condotte con finalità di terrorismo (art.270 sexies c.p.)

2. Associazioni sovversive (270 c.p.)

3. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (270 bis c.p.)

4. Assistenza agli associati (270 ter c.p.)

5. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater c.p.)

6. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quinquies c.p.)

7. Condotte con finalità di terrorismo (270 sexies c.p.)

8. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.)

9. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis c.p.)

10. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis c.p.)

11. Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (302 c.p.)

12. Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (304 e 305 c.p.)

13. Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (306 e 307 c.p.).

14. Delitti previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

- l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n.15
- art. 2 Convenzione internazionale di New York

### **5.9 Articolo 25-quater 1 D. Lgs n. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

### **5.10 Articolo 25-quinquies D. Lgs n. 231/2001 – I Reati contro la personalità individuale**

L'articolo 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25-quinquies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

2. Prostituzione minorile (art.600 bis c. 1 c.p.)

3. Pornografia minorile (art.600 ter c.p.)

4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.)

6. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

7. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

### **5.11 Articolo 25-sexies D. Lgs n. 231/2001 – Abusi di mercato**

1. Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis D. Lgs n. 58/1998)

2. Manipolazione del mercato (185 e 187-ter D. Lgs n. 58/1998)

### **5.12 Articolo 25-septies D. Lgs n. 231/2001 – I Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza della salute**

L'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, inserendo nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies entrato in vigore il 25 agosto 2007, che sancisce la responsabilità degli enti per i delitti di lesioni colpose gravi (art. 590 comma 3 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Successivamente l'art. 300 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 di attuazione della legge n. 123/20071 (informalmente chiamato Testo unico sulla sicurezza) ha, a sua volta, modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente da omicidio colposo e da lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro modulando la sanzione a carico dell'ente in ragione della gravità delle violazioni e distinguendo tra il reato di lesioni e il reato di omicidio colposo.

#### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 9, comma c. 1, L. 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente così sostituito dall'art. 300, comma c. 1, D. Lgs, 9 aprile 2008, n. 81.

La nuova formulazione dell'art. 27 septies del D. Lgs n. 231/2002 prevede, nel reato di gravi lesioni personali colpose, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel reato di omicidio colposo la nuova formulazione dell'art. 27 septies del D. Lgs n. 231/2002 distingue secondo che l'omicidio sia derivato da violazioni connesse dall'omissione della valutazione dei rischi o dall'omissione o dalla incompleta adozione del relativo documento (di cui agli artt. 17 e 28 del TU) prevedendo, in tali casi, una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive (di cui al comma 2 dell'art. 9) per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno, dagli altri casi per l'omicidio colposo sono comminate una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Il quadro riassuntivo dalla nuova formulazione dell'art. 27 septies del D.Lgs 231/2002 Dlgs 231/2001 e delle nuove sanzioni comminate è il seguente:

#### 1. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Reato. Cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La lesione può essere grave e come tale si definisce:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Pecuniaria:

Massimo 250 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore sei mesi.

## 2. Omicidio colposo (art.589 c.p.)

Reato. Cagionare per colpa la morte in conseguenza della omissione della valutazione dei rischi e della completa adozione del documento di valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a e 28 del Testo Unico delle Sicurezza), o in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Sicurezza).

Pecuniaria:

1.000 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

### 3. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Reato. Fuori dei casi previsti dal precedente punto cagionare per colpa la morte in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Pecuniaria:

Tra 250 e 500 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- l'applicazione di sanzioni interdittive molto severe, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi.

### **5.13 Articolo 25 octies D. Lgs n. 231/2007 – I Reati di ricettazione e riciclaggio**

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs n. 231/2007 ha inserito nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25-octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

- ricettazione (articolo 648 c.p.)
- riciclaggio (articolo 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

### 1. Ricettazione (648 c.p.)

Reato: Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Pecuniaria:

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto.

## 2. Riciclaggio (648-bis c.p.)

Reato: Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pecuniaria:

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della sostituzione, che è l'attività mediante le quali i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori:

1. versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi

2. operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa
3. sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera
4. costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro
5. trasferimento, che si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la consapevolezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

### 3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

Reato. Fuori dei casi in cui la condotta configura ricettazione o riciclaggio, impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Pecuniaria:

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una speciale ipotesi di riciclaggio, quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato conseguente a quello di riciclaggio: in questo caso la fase di pulitura dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i proventi ripuliti vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite. Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità
- i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

#### **Le conseguenze dei reati societari e tributari**

E' opportuno evidenziare come il reato di riciclaggio si possa configurare in relazione all'occultamento ed al reimpiego dei proventi di qualsiasi tipologia di reati: non solo di quelli considerati più sporchi (furti, rapine, estorsioni, sequestri, traffico di droga), ma anche di quelli da colletti bianchi (che consistono, tipicamente, in violazioni di carattere penale delle norme del diritto societario e tributario).

Con riferimento ai reati tributari la dottrina prevalente è però orientata a ritenere che tutti i delitti tributari possano senz'altro costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

### **La confisca dei beni (art. 648 quater c.p.)**

Articolo 63 comma 4 D. Lgs n. 231/2007

Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo l'art. 648-quater c.p. che prevede nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Il D. Lgs n. 231/2007 ha introdotto il nuovo articolo 648-quater c.p., che disciplina le modalità di applicazione della confisca (anche per equivalente ), in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter): è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tali reati, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca per identità, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

### **5.14 Articolo 25 novies D. Lgs n. 231/2001 I reati in materia di violazione del diritto d'autore**

1.Art. 171, c.1, lett.a-bis L.633/2008

2.Art. 171, c.3 L.633/2008

2.Art. 171-bis L.633/2008

3.Art.171-ter L.633/2008

4.Art. 171-septies L.633/2008

5.Art. 171-octies L.633/2008

### **5.15 Articolo 25-decies D. Lgs. n. 231/2001 - I Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1.Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Reato:Chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Pecuniaria: Fino a 500 quote

Sanzioni interdittive: /

### **5.16 Articolo 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001 - I Reati ambientali**

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

L'inserimento dei reati ambientali, nel corpo del Decreto n. 231/2001, tramite l'**articolo** 25-undecies, impone all'azienda un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

La tutela penale dell'ambiente è, come è noto, realizzata quasi esclusivamente mediante contravvenzioni. I reati contravvenzionali non hanno sufficiente efficacia deterrente, sono ad elevato rischio di prescrizione, non consentono l'applicazione di misure cautelari personali e neppure le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le condotte poste in essere dai destinatari previste e vietate dal decreto riguardano i reati di:

### 1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.)

Reato: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote.

Sanzioni interdittive:

### 2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Reato: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

Con l'articolo 25-undecies, altresì, sono stati inseriti nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001 anche i reati previsti dal D. Lgs n. 152/2006 (Testo unico in materia di tutela ambientale).

### 3. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137)

Reato:

**comma 1** Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata

sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Pena: Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1500 a 10.000 euro

**comma 2** Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Pecuniaria: Da duecento a trecento quote.

Sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**comma 3** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive: /

**comma 5** Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella

tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Pecuniaria: Primo periodo da centocinquanta a duecentocinquanta quote

secondo periodo da duecento a trecento quote.

**comma 11** Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Pecuniaria: da duecento a trecento quote.

Sanzioni interdittive:

**comma 13** Se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

#### 4. Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

Reato:

**comma 1** Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni interdittive:

**comma 3 1°per** Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

**comma 3 2°per** Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Pecuniaria: Da duecento a trecento quote

Sanzioni interdittive:

**comma 3 3°per** Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione interdittiva:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**comma 5** Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni interdittive:

**comma 6** Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

5. Reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee e bonifica dei siti (art. 257)

Reato:

**comma 1** Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

**comma 2** Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzioni interdittive:

#### 6. Reati nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4)

Reato: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Pecuniaria: Secondo periodo da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

#### 7. Reati in materia di violazione del traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1)

Reato: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Pecuniaria: Da 150 a 250 quote;

Sanzioni interdittive:

#### 8. Reati per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

Reato:

**comma 1** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Pecuniaria: Da trecento a cinquecento quote

Sanzioni interdittive:

**comma 2** Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Pecuniaria: Da quattrocento a ottocento quote.

Sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

#### 9. Reati in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260 bis)

Reato:

**comma 6** Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive: /

**comma 7** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote secondo e terzo periodo

Sanzioni interdittive:

**comma 8** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote primo periodo e sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Sanzioni interdittive:

10. Norme in materia di emissioni in atmosfera di impianti ed attività - Sanzioni (art. 279 comma 5).

Reato: Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Pecuniaria: Fino a 250 quote.

Sanzioni interdittive:

11. Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

**a)** per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi I e 2, e 6, comma 4,

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote;

**b)** per la violazione dell'articolo 1, comma 2,

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima [legge n. 150 del 1992](#), rispettivamente:

a) In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione.

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

b) In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

c) In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Pecuniaria: Da duecento a trecento quote

Sanzioni interdittive:

d) In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Pecuniaria: Da trecento a cinquecento quote

Sanzioni interdittive:

**12. Reati in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 comma 6**

Reato: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Sanzioni interdittive:

13. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202

**a) Inquinamento colposo (art. 9 comma 1)**

Reato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Pecuniaria: Fino a duecentocinquanta quote.

Sanzioni interdittive:

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**b) Inquinamento doloso (art. 8, comma 1)**

Reato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Pecuniaria: Da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Sanzione interdittiva:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**c) Danni permanenti (art. 8 comma 2)**

Reato: Se la violazione di cui al comma 1 degli articoli 8 e 9 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Pecuniaria: Da duecento a trecento quote.

Sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 14. Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 4)

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera *b*), per i reati di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 4 del medesimo art. 256 (le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### 15. Comma 8 art 25-undecies

Reato: Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### 15.I reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ( ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale " il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato

La stessa legge all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al d.Lgs 231/01 in relazione alle seguenti fattispecie di reato

- 1. Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- 2. Associazione di tipo mafioso ( art. 416-bis c.p.)
- 3. Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ( art. 291-quater DPR 43/73)
- 4. Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope ( art. 74 DPR 309/90)
- 5. Riciclaggio ( art. 648-bis c.p.)
- 6. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 648-ter c.p.)
- 7. Atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero ( art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.L gs 286/1998)
- 8. Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- 9. Favoreggiamento personale ( art. 378 c.p.)

## **PARTE II-PARTE SPECIALE**

### **1 AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA**


ASVT è una società per azioni costituita dai i comuni di Lodrino, Gardone Val Trompia, Caino, Pezzaze, Villa Carcina, Sarezzo, Marcheno, Collio, nonché dalla Comunità Montana della Valle Trompia, dal Comune di Brescia e da A2A Spa.

Così costituita ASVT ha per oggetto la gestione di tutti i servizi pubblici economici di proprietà e segnatamente di quelli inerenti la viabilità, i trasporti, la salvaguardia ambientale, l'approvvigionamento idrico ed energetico, la gestione dei rifiuti; detta gestione è estesa a tutto il comprensorio costituito dal bacino idrografico del Mella e, quindi, anche al territorio facente capo al comune di Brescia.

La costituzione della società, che risale al 1998, ha risposto all'esigenza di creare uno strumento di collaborazione organica aperta anche agli altri comuni della Val Trompia così da favorire la gestione in forma associata dei suddetti servizi su tutto il territorio della valle.

Tra i soci originari compare l'attuale A2A Spa ( già ASM BRESCIA Spa) in quanto individuata dai comuni partecipanti quale soggetto dotato delle competenze tecnologiche e delle capacità finanziarie e gestionali necessarie allo scopo perseguito.

ASVT è dotata di proprio statuto aggiornato al 7.10.2010 ed è caratterizzata da una struttura organizzativa di tipo funzionale che si articola in reparti e uffici così come risulta dall'organigramma generale della società in cui vengono definiti i rapporti gerarchici e funzionali e dal quadro delle autorizzazioni alle firme dei documenti connessi all'operatività societaria.





AZIENDA SERVIZI ALTROMPIA SPA  
via Mellandi 325 - 22023 Gardone V.T. (BG)  
telefono 035 8316143 - fax 035 8613304  
cod. fisc. e part. IVA 0203000098  
registro delle imprese di Gardone  
R.E.A. di Brescia n. 402800  
capitale sociale € 900.000.000 i.v.

07 NOV. 2011

Gardone VT, Novembre 2011  
n. 6/11 PG. 1575/AVT

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO A:

BONDONI SEDE


TASSI SEDE


GAZZA SEDE


DELEGHE DI FIRMA ASVT

Con la presente si trasmette in allegato il quadro delle autorizzazioni alla firma dei documenti connessi all'operatività aziendale


L'Amministratore Delegato  
Vittorino Quaresmini


 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Spartà)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello			
Richiesta d'Acquisto_Collaboratore di primo livello		X	X		X	X		X	X		X	X		X		X	X		X			X		X			
Richiesta d'Acquisto_Dirigente	X			X			X			X			X			X			X			X					
Contratti di forniture di beni e servizi	X			X			X			X			X			X			X			X					
Ordini decentrati mediante ZDEC (fornitori qualificati e importi < 1.500 Euro)	X			X			X			X			X			X			X			X					
Buoni di prelievo materiali c/o Magazzino A2A		X	X		X	X		X	X		X	X		X		X	X		X		X		X	X			
Buoni di ritiro materiali ordini aperti su piazza		X			X			X			X			X		X			X			X		X			


 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Sparta)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello
Mandati di pagamento	X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Emissione Ordini di lavoro/OES (fino a 10.000 Euro). Assistente al responsabile								X	X		X	X				X	X								X	X	
Emissione Ordini di lavoro/OES (oltre 10.000 Euro). Assistente al responsabile								X	X		X	X				X	X								X	X	
Contabilizzazione Ordini di lavoro/OES. (fino a 10.000 euro). Delegato Committenza								X	X		X	X				X	X								X	X	
Contabilizzazione Ordini di lavoro/OES (oltre 10.000 euro). Delegato Committenza								X	X		X	X				X	X								X	X	
Contabilizzazione Ordini di lavoro/OES. (fino a 10.000 euro). Direttore Lavori								X			X					X									X		
Contabilizzazione Ordini di lavoro/OES (oltre 10.000 euro). Direttore Lavori							X				X					X									X		


 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Sparta)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello
Certificato di fine lavori, collaudo e accettazione provvisoria (fino a 10.000 Euro). Delegato per la committenza							X	X		X	X					X	X									X	X
Certificato di fine lavori, collaudo e accettazione provvisoria (oltre 10.000 Euro). Delegato per la committenza							X	X		X	X					X	X									X	X
Certificato di fine lavori, collaudo e accettazione provvisoria (fino a 10.000 Euro). Direttore Lavori per conto della committenza							X			X						X										X	
Certificato di fine lavori, collaudo e accettazione provvisoria (oltre 10.000 Euro). Direttore Lavori per conto della Committenza							X			X					X										X		
RL in fase di progettazione (fino a 10.000 Euro)		X			X																						
RL in fase di progettazione (oltre 10.000 Euro)		X			X																						
RL in fase di esecuzione (fino a 10.000 euro)							X			X						X										X	



 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)			<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)			<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)																		
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)		<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Sparta)		<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	
Preventivi a SIDES verso clienti finali. Visto tecnico							X			X					X									X	
Preventivi a SIDES verso clienti finali. Firma documento												X			X			X						X	
Parere preventivo ammissione allo scarico e/o richiesta ammissione allo scarico. Firma preventivo												X					X								
Parere preventivo ammissione allo scarico e/o richiesta ammissione allo scarico. Firma tavole											X														
Parere preventivo ammissione allo scarico e/o richiesta ammissione allo scarico. Firma parere							X																		
Parere autorizzazione allo scarico. Firma tavole			X																						
Parere autorizzazione allo scarico. Firma parere	X				X																				

 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Sparta)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello
Parere preventivo nuove lottizzazioni. Verifica tecnica e visto tecnico		X																									
Parere preventivo nuove lottizzazioni. Firma parere														X													X
Accertamento documentale ai sensi della Delibera AEEG 40/04 e ss.mm.ii.																											
Comunicazioni interne a ASVT non impegnative economicamente e comunicazioni routinarie infragruppo non impegnative economicamente (esempio: richieste di collaborazione regolate mediante contratti di servizio infragruppo, ecc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comunicazioni infragruppo A2A non routinarie e impegnative / non impegnative economicamente (compresi preventivi ed esecutività lavori)	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	
Comunicazioni a Enti e privati routinarie non impegnative economicamente (comprese le comunicazioni di inizio lavori)		X	X		X	X		X	X		X	X		X		X	X			X					X	X	
Progetti e relative pratiche autorizzative (come progettista, nei limiti dell'abilitazione professionale)		X			X	X																					

 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Sparta)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello
Comunicazioni alle Imprese riguardanti i lavori	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X							X	X	X
Segnalazioni tramite ICT (per nuove installazioni firma sempre il Dirigente, per altre attività quali malfunzionamenti o accesso a punti rete firme da delegare al Resp. Servizio)	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				X	X		
Gestione fondo cassa (fino a 300 euro) - eventuale, non obbligatoria																	X										
Beneficiario al pagamento di canoni di attraversamenti/parallelismi e pagamento di canoni per locazioni con canone compreso nella media tabellare prevista dalla Camera CC.II. o dall'Agenzia delle Entrate																X	X										
Lettere di richiesta a enti e privati per l'ottenimento del bene e all'esecuzione di pratiche edilizie per la realizzazione / ristrutturazione di cabine gas/acqua	X	X		X	X																						
Consegna e ritiro presso gli enti competenti di concessioni/nullaosta/autorizzazioni e di fidejussioni/libretti al portatore	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare			X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare	X	X	X o eventuali collaboratori da delegare
Autorizzazioni a missioni e pagamento spese	X			X			X			X			X			X			X			X			X		

 <b>PERSONA DELEGATA ALLA FIRMA</b> →	<b>UFFICIO TECNICO</b> (resp. M. Tassi)						<b>REPARTO OPERATIVO GAS ACQUA</b> (resp. C. Gazza)						<b>REPARTO COMMERCIALE, AMMINISTRAZIONE &amp; AMBIENTE</b> (resp. G. Bondoni)														
	<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. A. Guatta)			<b>Impiegato Tecnico</b> (ref. L. Spartà)			<b>Tecnici di Zona</b> (ref. Assistenti)			<b>Uff. Gestione Calore</b> (ref. a.i. M. Zenoni)			<b>Uff. Servizi alla Distribuzione</b> (ref. I. Pelizzari)			<b>Uff. Servizi Cimiteriali</b> (ref. M. Zenoni)			<b>Uff. Commerciale &amp; Ambiente</b> (ref. M. Matteucci)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. U. Girotti)			<b>Uff. Ambiente</b> (ref. E. Forchini)		
	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello	Dirigente	resp. 2° livello	resp. 3° livello			
Richieste modifica orario di lavoro	X			X			X			X			X			X			X			X					
Richiesta sanzioni disciplinari	X			X			X			X			X			X			X			X					
Risposta Reclami/Richiesta informazioni scritte. Visto tecnico		X			X			X			X			X			X			X			X				
Risposta Reclami/Richiesta informazioni scritte. Firma Reclamo/risposta	X			X			X			X			X			X			X			X					
Apertura/Chiusura Non conformità interne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Concessione ferie ai collaboratori	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X			

L'obiettivo dei paragrafi a seguire è:

- l'indicazione delle modalità di valutazione del rischio
- l'individuazione delle aree sensibili
- la mappatura dei processi sensibili,
- l'identificazione dei reati previsti nel decreto
- la valutazione del grado di rischio
- l'indicazione dei modelli comportamentali volti a minimizzare il rischio di reato

## 2 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Prima di individuare le aree sensibili è necessario individuare i tre parametri in base a cui viene valutato il rischio di commissione di reato.

I parametri sono i seguenti:

- Alto (Alto rischio di commissione reato)
- Medio (Medio rischio di commissione reato)
- Basso (Basso rischio di commissione reato)

I parametri saranno stabiliti secondo i seguenti criteri:

- Probabilità (probabilità che il reato venga commesso nel Reparto, o nell' Ufficio analizzati)
- Incidenza ( Incidenza del reato commesso sulla Società)

Tali indicatori determinano il grado di rischio di commissione del reato come descritto dalla tabella sottostante:

RISCHIO	PARAMETRI
<b>ALTO</b>	Probabilità alta Incidenza Alta
<b>MEDIO</b>	Probabilità Bassa/Incidenza Alta Probabilità Alta/Incidenza Bassa
<b>BASSA</b>	Probabilità Bassa Incidenza Bassa

### 3 ANALISI DELLE AREE SENSIBILI

Le **principali aree sensibili ex D.Lgs 231/2001** che ASVT ha individuato al proprio interno sono riconducibili principalmente alle funzioni svolte dalle sole articolazioni organizzative societarie (reparti e uffici) di cui sopra e che assicurano la gestione dei servizi pubblici economici **dell'igiene urbana, della distribuzione di acqua e di gas, e della gestione del calore,** attraverso le seguenti attività:

- Rapporti con la pubblica amministrazione ( partecipazione a gare indette dalla P.A., rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc., richieste di finanziamenti pubblici italiani e comunitari, rapporti con autorità pubbliche di vigilanza, rilascio di pareri e nulla-osta dalla P.A., scelta di un partner con cui gestire il servizio in rapporto costante con la P.A.)
- Operazioni e comunicazioni di natura contabile, economica e finanziaria (formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, flussi informativi da e per la società di revisione, rapporto con i soci per quanto concerne il loro diritto di controllo, attività di controllo sull'operato degli amministratori)
- Acquisizione di consulenze
- Assunzione del personale
- Approvvigionamento di materiali e di beni
- Information & Communication Technology
- Attività disciplinate dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ( accesso, permanenza, svolgimento di attività nei luoghi di lavoro da parte di dipendenti, operai, fornitori, consulenti, partner e visitatori )
- Attività disciplinate dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e di inquinamento

Nello svolgimento di detti servizi A2A Spa, che partecipa ASVT con il 49% del capitale, assicura l'apporto delle necessarie capacità tecnologiche, imprenditoriali, gestionali e finanziari ed ha adottato un proprio modello organizzativo per la prevenzione degli illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01.

Sono svolte, infatti, da A2A SpA tutte le attività di supporto alla fornitura dei servizi pubblici economici, quali l'amministrazione del personale, i servizi finanziari, fiscali, legali, la redazione dei contratti, l'attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste per legge, i flussi informativi da e per la società di revisione, l'approvvigionamento di materiali e beni, e la definizione e

l'attuazione delle soluzioni informatiche necessarie ; per dette attività specifici contratti di servizio regolano i rapporti economici e operativi tra la partecipata e A2A Spa.

I processi a rischio per ASVT sono posti in essere dagli amministratori (organi statutari), dai dirigenti apicali, quali il dirigente, dai responsabili dei reparti e degli uffici e dai dipendenti della società di ognuna delle aree a rischio reato, dai collaboratori esterni e/o consulenti esterni, di cui ASVT si avvale per svolgere la propria attività ovvero per adeguare l'attività e la struttura alle normative vigenti.

Dunque, come già detto, le attività nel cui ambito si ritiene che possano essere commessi nell'interesse e/o a vantaggio di ASVT i reati di cui al D.Lgs 231/01 riguardano la gestione dei seguenti servizi pubblici economici:

- A. Servizio di Distribuzione del Gas
- B. Servizio Idrico integrato
- C. Servizio di Gestione del Calore
- D. Servizio di Igiene urbana


In particolare per ogni servizio sono stati individuati i processi più a rischio di commissione di alcuni dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.

## **4 MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI**

### **4.1 Servizio di Distribuzione del Gas**


ASVT gestisce detto servizio nei comuni di Gardone V/T, Sarezzo, Villa Carcina e Lumezzane ed il servizio ha per oggetto:

- distribuzione del gas metano
- manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distributiva del gas metano, dei gruppi di riduzione e delle cabine, degli impianti di odorizzazione e protezione catodica, degli allacciamenti e dei contatori ed in genere delle opere utili per lo svolgimento del servizio sia esistenti che future
- servizio di misurazione del gas metano
- servizio di pronto intervento 24 ore su 24




Nello svolgimento di detto servizio ASVT è esposta al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/11 nei seguenti processi:

PROCESSO	REATO	VALUTAZIONE RISCHIO
Concessione: stipula del contratto tra ASVT e PA per il conferimento del servizio di distribuzione del gas (gestione reti)	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Richiesta di concessioni, autorizzazioni alla Pubblica amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ comune/provincia: manomissione suolo pubblico, licenza edilizia</li> <li>○ VVF CPI (certificato prevenzione incendi)</li> </ul>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza (AEEG, ASL, GDF, VVF)	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Rilascio parere – nulla osta per nuove autorizzazioni	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Svolgimento e monitoraggio (RSPP, CSE,..) di attività nei luoghi di lavoro da parte di Dipendenti, Somministrati, Fornitori: <ul style="list-style-type: none"> <li>● manutenzione ordinaria/straordinaria</li> <li>● conduzione impianti e reti</li> <li>● realizzazione nuovi impianti ed estendimenti reti</li> <li>● pronto intervento</li> <li>● attività tecnico/amministrativa</li> </ul>	Reati in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'Igiene e della Salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) (artt. 25-septies D.Lgs 231/01)	Media






RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA




RILASCIO PARERE-NULLA OSTA



#### **4.2 Servizio Idrico integrato**

ASVT gestisce detto servizio nei comuni di Caino, Collio, Gardone V/T, Lodrino, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole, Villa Carcina, Lumezzane, Irma, Concesio, Marmentino, Polaveno e il servizio ha per oggetto le seguenti attività:

- distribuzione dell'acqua
- captazione
- potabilizzazione
- raccolta delle acque reflue
- depurazione
- manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di trasporto e distribuzione e dei serbatoi del servizio di acquedotto, degli impianti di captazione e trattamento dell'acqua potabile, nonché degli allacciamenti e dei contatori ed in genere delle opere utili allo svolgimento del servizio sia esistenti che future
- servizio di pronto intervento 24 ore su 24




Nello svolgimento di detto servizio ASVT è esposta al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/11 nei seguenti processi:


PROCESSO	REATO	VALUTAZIONE RISCHIO
Richiesta finanziamento pubblico (statali o comunitari) per migliorie da apportare alle reti e impianti gestiti	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>Richiesta di concessioni, autorizzazioni alla Pubblica amministrazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ comune/provincia: manomissione suolo pubblico</li> <li>○ provincia: autorizzazione allo scarico, depurazione, autorizzazione alla captazione;</li> <li>○ R.L. autorizzazione all'utilizzo di aree demaniali (scarichi di fognatura vicino a fiumi)</li> <li>○ ASL, ARPA, Provincia (membri della conferenza dei servizi)</li> </ul>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza (AATO, ASL, ARPA, PROVINCIA, R.L.)	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
Rilascio parere – nulla osta all'AATO per autorizzazione allo scarico	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>Svolgimento e monitoraggio (RSPP, CSE,..) di attività nei luoghi di lavoro da parte di Dipendenti, Somministrati, Fornitori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione ordinaria/straordinaria</li> <li>• conduzione impianti e reti</li> <li>• realizz. nuovi impianti ed estendimenti rete</li> <li>• pronto intervento</li> <li>• attività tecnico/amministrativa</li> </ul>	Reati in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della Salute sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) (artt. 25-septies D.Lgs 231/01)	Media




RICHIESTA CONCESSIONE\_AUTORIZZAZIONE



**RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA**



RILASCIO PARERE-NULLA OSTA






### **4.3 Servizio di Gestione del Calore**

ASVT gestisce detto servizio nei comuni di Marcheno, Pezzaze, Tavernole, Villa Carcina, Gardone V/T e negli edifici della Comunità Montana ed il servizio ha per oggetto le seguenti attività:

- fornitura del calore
- gestione, conduzione delle centrali termiche
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche
- assunzione del ruolo di Terzo Responsabile
- attività amministrative (Contabilizzazione e Fatturazione)
- servizio di pronto intervento 24 ore su 24
- diagnosi energetica del Sistema edificio-impianto


## GESTIONE CALORE




Nello svolgimento di detto servizio ASVT è esposta al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/11 nei seguenti processi:

PROCESSO	REATO	VALUTAZIONE RISCHIO
<b>1. Concessione: Affidamento Diretto tra ASVT e PA per la Gestione del Servizio energia termica e gestione calore per alcuni edifici Comunali</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>2. Richiesta finanziamento pubblico (statali o comunitari) per migliorie da apportare agli impianti gestiti</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>3. Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza per controllo emissioni in atmosfera (ISPESL e VVFF)</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>4. Svolgimento e monitoraggio (RSPP, CSE,..) di attività nei luoghi di lavoro da parte di Dipendenti, Somministrati, Fornitori.</b> -Assunzione del ruolo di Terzo responsabile -Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Centrali Termiche -Servizio di pronto intervento 24h su 24h -Attività tecnico/amministrativa	Reati in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'Igiene e della Salute sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) (artt. 25-septies D.Lgs 231/01)	Media


CONCESSIONI – GESTIONE CALORE



RICHIESTA FINANZIAMENTO PUBBLICO - GESTIONE CALORE



RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA – GESTIONE CALORE



#### **4.4 Servizio di Igiene Urbana**

ASVT svolge detto servizio nei comuni di Bovegno, Collio, Gardone V/T, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole e Villa Carcina ed il servizio ha per oggetto le seguenti attività:

- raccolta ( differenziata e non ) dei rifiuti urbani, ingombranti e assimilati agli urbani:
  - RSU: Rifiuti Solidi Urbani
  - RSI: Rifiuti Solidi Ingombranti
  - RSAU: Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani
  - FORSU: Materiale Organico
- smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti
- trasporto presso isole ecologiche e/o centri di raccolta
- pulizia stradale (spazzamento manuale e meccanico, lavaggio strade)
- lavaggio e sanificazione dei contenitori stradali e dei cestini
- derattizzazione delle piazzole di stazionamento dei cassoni
- raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e di materiali recuperabili
- smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi


Le attività di raccolta, smaltimento e recupero di RSU e FORSU sono gestite direttamente da ASVT; per quanto riguarda tutte le altre attività nell'ambito del Servizio di Igiene Urbana la gestione è oggetto di specifici contratti di servizio che regolano i rapporti economici ed operativi fra ASVT e società specializzate nel settore ambientale.




Nello svolgimento di detto servizio ASVT è esposta al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/11 nei seguenti processi:

PROCESSO	REATO	VALUTAZIONE RISCHIO
<b>1. Concessione: stipula della Convenzione tra ASVT e PA per la Gestione del Servizio di Igiene Urbana - raccolta e smaltimento dei rifiuti</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>2. Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza (Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, Provincia, GdF)</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>3. Iscrizione Albo dei Gestori Ambientali presso la CCIA di Milano e della Provincia di Brescia</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>4. Iscrizione Albo dei Trasportatori (per il trasporto conto terzi di rifiuti)</b>	Reati contro la PA (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)	Alta
<b>5. Gestione trasporto rifiuti: Contratto con Aprica, Contratto con consorzi di smaltimento, Contratto con Cooperative e Consorzi. Gestione formulari di trasporto.</b>	Reati Ambientali (artt. 25-undicies D.Lgs 231/01)	Media
<b>6. Svolgimento e monitoraggio (RSPP, CSE,..) di attività nei luoghi di lavoro da parte di Dipendenti, Somministrati, Fornitori.</b> -la raccolta e trasporto di rifiuti; -la pulizia stradale; -lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti raccolti; -lavaggio esterno e sanificazione dei contenitori stradali -derattizzazione delle piazzole di stazionamento dei cassoni -attività tecnico/amministrativa	Reati in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'Igiene e della Salute sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/08) (artt. 25-septies D.Lgs 231/01)	Media

CONCESSIONI – IGIENE URBANA



RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA -IU









Si ritiene che il rischio di commissione relativamente ai reati informatici (art. 24-bis D.Lgs 231/01), di criminalità informatica (art. 24-ter D.Lgs 231/01), di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati (art. 25-bis D.Lgs 231/01), di associazione a delinquere (art. 24-ter D.Lgs 231/01), di terrorismo e eversione (art. 24-quater D.Lgs 231/01), contro la personalità individuale (art. 25-quinques D.Lgs 231/01), di ricettazione e di riciclaggio (art. 25-octies D.Lgs 231/01) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs 231/01), con riferimento al reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs 231/01) abbia una remota e bassissima probabilità di accadimento; ciò in ragione del tipo di attività svolta da ASVT.

#### **4.5 Indicazione dei modelli comportamentali**

Asvt individuate le aree operative sensibili, mappati i loro processi, identificate le famiglie dei reati a rischio di commissione in ASVT e valutate il grado di rischio in relazione al tipo di attività svolta dalla società stessa, introduce una serie di modelli comportamentali, cui devono conformarsi gli amministratori e i dipendenti di ASVT e tutti coloro che agiscono con il ruolo di consulenti o con poteri di rappresentanza della società e le altre parti nei contratti (anche quelli di servizio) stipulati con ASVT (per es. partner in joint-venture, A2A, Aprica, consorzi di smaltimento.....).

Dette regole di condotta sono finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati ritenuti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

#### **Sistema di deleghe e procure**

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nella concessione di deleghe, sub- deleghe e procure, quando la funzione delegata ha diretto impatto sui soci e sui terzi

### **Reati contro l'amministrazione pubblica**

- Segregazione della funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo : chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che selezione il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari
- è fatto divieto di qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici (e/o a loro famigliari); gli omaggi sono consentiti solamente nei limiti espressi nel Codice Etico
- i compensi dei consulenti e dei partner devono essere determinati per iscritto
- è fatto divieto fare alcun pagamento in contanti o in natura, salvo quanto previsto da procedure esistenti
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte di ASVT che hanno diretto impatto sui soci e sui terzi

## Reati societari

Tutti i soggetti (interni o esterni) che nell'ambito delle proprie funzioni hanno relazioni con i settori amministrativi-finanziari, devono conoscere e rispettare:

- a. i principi del Codice Etico approvati da ASVT;
- b. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo di gestione;
- c. le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- d. le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo di ASVT;
- e. in generale, la normativa applicabile
- f. i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che hanno diretto impatto sui soci e sui terzi

Devono, inoltre, essere attuate le seguenti **misure**:

- a. attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa e ai reati societari;
- b. le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- c. nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
- d. previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo di ASVT e l'O.d.V. per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- e. trasmissione alle funzioni deputate al controllo dell'ente, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- f. il revisore dei conti deve avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società;
- g. nella predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
- a. determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - b. prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - c. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.. al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
  - d. utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
  - e. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- a. la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne della società;
- b. l'esistenza di vincoli formalizzati (es. disposizioni aziendali o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per ASVT;
- c. l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003.

## **Sicurezza e igiene sul lavoro**

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- nomina del responsabile (RSPP)
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione del lavoratore
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro, ecc;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione degli RLS;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- previsione di un doppio livello di monitoraggio della sicurezza: OPERATIVO e SISTEMICO
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni in detta materia da parte di ASVT che hanno diretto impatto sui soci e sui terzi

## **Reati ambientali**

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- nomina del responsabile igienico sanitario e del responsabile SISTRI
- redazioni di protocolli utili a gestire i rischi rilevati
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;

- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatori di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni in detta materia da parte di ASVT che hanno diretto impatto sui soci e sui terzi

### **Reati informatici**

- applicazione delle regole contenute nel Documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS), al quale si rimanda per le misure cautelari previste.